

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. Nuovo testo C. 1066 Calabria e abb. (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	201
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	204
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	205
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	205

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. Nuovo testo C. 1066 Calabria e abb. (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla Relatrice</i>)	207
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere riformulata dalla Relatrice e approvata dalla Commissione</i>) ...	209

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.35.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-

ziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

Nuovo testo C. 1066 Calabria e abb.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere per quanto di competenza il parere sul testo base adottato dalle com-

missioni I e XI, come risultante dalle proposte emendative approvate, nella giornata di ieri delle proposte di legge recanti misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. Osserva, preliminarmente, che il testo originario della proposta di legge A.C. 1066 riproduce integralmente il testo unificato già approvato dalla Camera nella XVII legislatura, ma non approvato definitivamente dal Senato. Illustrando brevemente il contenuto del testo base adottato dalle Commissioni di merito segnala che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che sono quelle di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Rimarca che l'articolo 1-bis, introdotto dalle Commissioni reca il piano straordinario delle ispezioni. In particolare, il comma 1 dispone che il Ministro della salute, insieme alle altre amministrazioni competenti, attua un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei

fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I commi 2 e 3 disciplinano rispettivamente la periodicità delle ispezioni e i criteri in base ai quali sono disposte, nonché l'obbligo per regioni e province autonome di trasmettere una relazione sui controlli di rispettiva competenza. Ricorda che l'articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Osserva che la delega mantiene in ogni caso ferma la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, attuata dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Segnala che l'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata. Sottolinea che l'articolo 4 prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da *webcam*, le cui immagini sono, a seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni, criptate e conservate per sei mesi dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Osserva che con emendamento approvato dalle Commissioni è stato inoltre previsto il coordinamento con

la vigente normativa interna ed europea, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali il compito di adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti e definire gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, che appunto attribuisce al Garante il potere di adottare provvedimenti generali per i trattamenti dati svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati. Ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato altresì a provvedere alla verifica preliminare dei dispositivi e a definire, con propri provvedimenti, gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla loro installazione. Segnala che con un'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni, in caso di violazione delle norme di cui all'articolo in esame o ai richiamati provvedimenti generali adottati dal Garante si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 83 del regolamento europeo n. 2016/679. Osserva che l'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari. Sottolinea altresì che con una modifica apportata dalle Commissioni si è aggiunto l'obbligo a carico del Governo di verificare con cadenza biennale gli effetti derivanti dalle disposizioni della legge e l'adeguatezza delle risorse finanziarie. Segnala che l'articolo 6 reca le norme fi-

nanziarie del provvedimento, prevedendo lo stanziamento di cinque milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, con facoltà, secondo una disposizione inserita dalle Commissioni di riutilizzo delle somme impegnate ma non spese in un esercizio negli esercizi successivi. Osserva che l'articolo 7 specifica che le norme della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Nel prendere atto positivamente delle modifiche adottate dalle Commissioni che contribuiscono al coordinamento della disciplina proposta con la normativa europea, ritiene utile richiamare l'articolo 88 del citato regolamento europeo sul trattamento dei dati personali che detta norme specifiche relative al trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro. A tal proposito, ricorda che la norma consente agli Stati membri di introdurre, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. Sottolinea che la norma impone che tali disposizioni debbano includere misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e

i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. Conclude ricordando che, in ogni caso, ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo in capo allo Stato membro vi è un obbligo di comunicazione alla Commissione europea di modifiche normative incidenti su tale materia.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) anche in qualità di cofirmatario della proposta di legge a prima firma dell'onorevole Calabria, si dichiara favorevole al provvedimento in esame ricordando che esso riproduce integralmente il testo unificato già approvato dalla Camera nella XVII legislatura, ma mai approvato definitivamente dal Senato. Ritiene che le disposizioni recate vadano a vantaggio non solo dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità ma anche dei lavoratori del settore considerando come la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di condotte di maltrattamento o abuso. Segnala, tuttavia, che possibili rigidità possono derivare dalla sua dotazione finanziaria di soli cinque milioni di euro annui che ritiene insufficienti. Peraltro sottolinea che gran parte degli obblighi ricadranno sui comuni che, come è noto, dispongono di assai scarse risorse. A tal proposito, riterrebbe utile il ricorso ai fondi strutturali europei. Sottolinea infatti che, in una recente risposta scritta della Commissaria europea Vera Jourová ad un'interrogazione sul tema videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nel confermare che la Commissione non prevede di destinare, nell'ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, finanziamenti all'installazione di strumenti di videosorveglianza nelle strutture in questione, si ricorda che i Fondi strutturali e di investimento europei possono sostenere interventi nel settore dell'assistenza all'infanzia o all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali e che a seconda delle norme nazionali in

materia di ammissibilità, questi interventi possono includere anche l'acquisto di attrezzature. Ritiene che quanto appena ricordato possa rappresentare un valido aiuto per i Comuni ed è dell'avviso che il parere che sarà espresso dalla Commissione dovrebbe contenere un riferimento al riguardo.

Elena MURELLI (Lega) ricordato che ha seguito il provvedimento in sede referente come relatrice per la XI Commissione, segnala che nel corso dell'esame in quella sede sono stati recepiti tutti i suggerimenti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante per la protezione dei dati personali. Sottolinea, inoltre, che il testo all'esame stabilisce che i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso possano e non, necessariamente, debbano, essere installati. È anche lei dell'avviso che la dotazione finanziaria prevista sia modesta e ritiene utile quanto segnalato dal collega Battilocchio, circa l'utilizzazione dei fondi strutturali e di investimento europei, associandosi alla sua richiesta di inserire nel parere della Commissione un richiamo in tal senso.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone di trattare prima gli atti del Governo per concentrarsi successivamente sul parere da rendere alle Commissioni riunite I e XI

sul nuovo testo delle proposte di legge AC. 1066 e abb.

Piero DE LUCA (PD) chiede di non posticipare la trattazione del parere da rendere alle Commissioni riunite I e XI sul nuovo testo delle proposte di legge AC. 1066 e abb.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone di trattare l'atto del Governo n. 47, indi passare alla sede consultiva, al fine di consentire alla relatrice di ultimare la proposta di parere, e poi riprendere la trattazione degli atti del Governo con l'atto n. 49. Non essendovi obiezioni. Così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 23 ottobre e segnala che lo scorso 12 ottobre è pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sull'atto in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, rileva la necessità di un ulteriore approfondimento, riservandosi di presentare una proposta di parere in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 6 novembre, segnala che il prescritto parere della Conferenza Unificata non è ancora pervenuto.

In considerazione anche dell'impossibilità del relatore ad essere presente alla seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

Nuovo testo C. 1066 Calabria e abb.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Simona VIETINA (FI) ringrazia la relatrice e la maggioranza per aver accolto i suggerimenti che il collega Battilocchio ha proposto nella seduta antimeridiana con riferimento alla possibilità di accedere ai fondi strutturali europei, sottolineando peraltro che ciò è tanto più rilevante per i piccoli comuni italiani che hanno scarse risorse da dedicare a quanto previsto nel provvedimento in titolo e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Piero DE LUCA (PD) ritiene che in linea di principio non sembrano sussistere profili di incompatibilità con la normativa europea. Tuttavia segnala che quanto osservato nella proposta di parere della relatrice al punto *c*), circa la possibilità che i server di cui all'articolo 4, comma 1, possano essere eventualmente connessi a *internet* nei limiti dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, desta forti preoccupazioni ed invita pertanto la relatrice a riconsiderare la proposta.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, sottolinea che i dati residenti nel server dedicato restano comunque sensibili e non accessibili: quanto rilevato nell'osservazione della sua proposta di parere riguarda, infatti, la loro mera trasmissibilità, nei limiti e nei modi che dovessero essere ritenuti necessari dal Garante per la protezione dei dati personali e solo quando richiesto dalle previste autorità.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo per una precisazione, rileva come la questione meriterebbe un forte approfondimento. Ritiene comunque errato e pericoloso rilasciare una vera e propria delega in bianco al Garante per la protezione dei dati personali in una materia così delicata

ed invita ad evitare forme di accesso diverse da quelle consentite alla sola autorità giudiziaria nei modi e nei limiti previsti dalla normativa. Chiede quindi che la relatrice voglia rimodulare la sua proposta di parere, modificando, nel senso di escludere la citata eventualità, l'osservazione di cui alla lettera *c*).

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, chiede di sospendere brevemente la seduta per valutare la proposta del deputato De Luca.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito in Commissione, riformula la proposta di parere, modificando in particolare l'osservazione di cui alla lettera *c*) (*vedi allegato 2*).

Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice e la maggioranza per la sensibilità dimostrata accogliendo i suoi rilievi e preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) si associa alle valutazioni del collega De Luca e preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. Nuovo testo C. 1066 Calabria e abb.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 1066 Calabria e abbinate, recante « Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale »;

esaminato in particolare l'articolo 4, che prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da *webcam*;

considerata l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e della prevenzione e quelle della riservatezza e della libertà personale, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza alla base della normativa europea in materia di protezione dei dati personali;

tenuto conto che il citato articolo 4, al comma 1, reca una disposizione di coordinamento con la vigente normativa interna ed europea, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali il compito di adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti e definire gli adem-

pimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, che appunto attribuisce al Garante il potere di adottare provvedimenti generali per i trattamenti dati, svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati;

rilevato che il citato articolo 4, comma 9, in caso di violazione delle norme di cui al medesimo articolo o ai richiamati provvedimenti generali adottati dal Garante prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 83 del citato regolamento europeo n. 2016/679;

rilevato che l'articolo 6, comma 1, dispone che all'attuazione delle norme della proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del mede-

simo articolo che reca un finanziamento triennale di 5 milioni di euro annui per la sperimentazione delle misure recate dalla proposta di legge a partire dalla formazione del personale;

valutata l'opportunità di favorire l'accesso a fondi di finanziamento europei per supportare l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui all'articolo 1;

considerato che l'articolo 88 del citato regolamento europeo n. 2016/679, che prevede norme in materia di trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro, prevede che eventuali norme nazionali includano « misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro » e pone in capo allo Stato membro un obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle modifiche normative rilevanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una disposi-

zione recante un espresso richiamo all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere l'accesso delle strutture di cui all'articolo 1 ai fondi strutturali europei per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i server di cui all'articolo 4, comma 1, non possono essere connessi ad internet, salvo che nei limiti eventualmente previsti dai provvedimenti che il Garante per la protezione dei dati personali adotterà ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo periodo, al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. Nuovo testo C. 1066 Calabria e abb.

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DALLA RELATRICE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 1066 Calabria e abb. recante « Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale »;

esaminato in particolare l'articolo 4, che prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da *webcam*;

considerata l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e della prevenzione e quelle della riservatezza e della libertà personale, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza alla base della normativa europea in materia di protezione dei dati personali;

tenuto conto che il citato articolo 4, al comma 1, reca una disposizione di coordinamento con la vigente normativa interna ed europea, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali

il compito di adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti e definire gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, che appunto attribuisce al Garante il potere di adottare provvedimenti generali per i trattamenti dati, svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati;

rilevato che il citato articolo 4, comma 9, in caso di violazione delle norme di cui al medesimo articolo o ai richiamati provvedimenti generali adottati dal Garante prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 83 del citato regolamento europeo n. 2016/679;

rilevato che l'articolo 6, comma 1, dispone che all'attuazione delle norme

della proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo che reca un finanziamento triennale di 5 milioni di euro annui per la sperimentazione delle misure recate dalla proposta di legge a partire dalla formazione del personale;

valutata l'opportunità di favorire l'accesso a fondi di finanziamento europei per supportare l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui all'articolo 1;

considerato che l'articolo 88 del citato regolamento europeo n. 2016/679, che prevede norme in materia di trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro, prevede che eventuali norme nazionali includano « misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro » e pone in capo allo Stato membro un obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle modifiche normative rilevanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una disposizione recante un espresso richiamo all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere l'accesso delle strutture di cui all'articolo 1 ai fondi strutturali europei per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i server di cui all'articolo 4, comma 1, non possono in alcun caso essere connessi ad *internet* al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).